



COMUNE DI CALCIANO
(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 26

del 06.08.2014

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU – Anno 2014.

Proposta: Area Economico-Finanziaria

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 18:30, in Calciano, nel palazzo municipale, convocato per determinazione del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ORDINARIA - seduta pubblica.

Al momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	DE FILIPPO Giuseppe Arturo	SINDACO	X	
2.	INNELLA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3.	LAUCIELLO Federico	“	X	
4.	IETTO Achille	“	X	
5.	ALTOMONTE Antonietta	“	X	
6.	BENEVENTO Francesco	“	X	
7.	ABBATANGELO Giovanni	“	X	
8.	DE GIACOMO Rosario	“	X	
9.	APPELLA Vincenzo	“	X	
10.	CAPRARA Nicola	“		X
11.	VEZZUSO Cristiano	“	X	

Assume le funzioni di Presidente il Dott. DE FILIPPO Giuseppe Arturo nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Virginia TERRANOVA

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- (X) il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica per quanto di competenza;
- (X) il Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco illustra la proposta al punto 4 dell'odg indicando le aliquote fissate per l'applicazione dell'imposta.

Intervengono il Consigliere Appella Vincenzo e successivamente il Consigliere Vezzuso Cristiano rilevando la mancata previsione di esenzioni a favore degli esercenti attività imprenditoriale. Il Responsabile Area Economico-Finanziaria presente in aula invitato a fornire chiarimenti replica che la categoria di immobili cui fanno riferimento i Consiglieri intervenuti non è oggetto di disciplina da parte dell'ente locale essendo invece di competenza statale anche quanto all'introito del gettito tributario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: **(IMU)** imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, **(TASI)** tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **(TARI)** tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in*

